



COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE AFFARI GENERALI – servizio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n.

128 / 1010

Data

9-11-16

Oggetto: Domanda per l'ottenimento dell'assegno di maternità presentata dalla sig.ra "Omissis", residente a Trino. Disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- che, tra i compiti istituzionali del Comune, è prevista la concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs 26.03.2001, n. 151 e s.m.i., e relativi decreti ministeriali attuativi;
- che l'assegno in questione può essere richiesto dalla madre del bambino entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento pre-adoattivo; inoltre, la richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e deve convivere effettivamente con lui;
- che, posto quanto sovra indicato, la richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
 - residenza nel Comune di Trino al momento della presentazione della domanda;
 - trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - ✓ essere cittadina italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - ✓ essere cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 - ✓ essere cittadina non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno di maternità in misura intera che per l'anno 2016 è pari ad € 1.694,45, ovvero ad € 338,89 per cinque mensilità, come precisato dall'INPS con circolare n. 46 del 02.03.2016, per i nati dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

- non aver superato € 16.954,95 di valore ISEE per nell'anno 2016, come precisato dall'INPS con la suddetta circolare;
- il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori;
- che, circa il requisito riferito al possesso del regolare permesso di soggiorno da parte di cittadina non comunitaria, è sufficiente il possesso del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del D.lgs 25.07.1998, n. 286 e s.m.i., ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2011/98UE che impone la parità di trattamento fra i lavoratori stranieri ed i cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale (compresi i trattamenti di maternità e paternità assimilati e le prestazioni familiari) ed in base alla giurisprudenza italiana formatasi in merito (cfr. ordinanza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. R.G. 2820/2015, n. cronologico 2228/2016 del 14.04.2016);
- che tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, pena esclusione dallo stesso;
- che all'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
 - fotocopia del permesso di soggiorno della richiedente;
 - fotocopia del permesso di soggiorno del bambino; in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla all'Ufficio non appena ne entrerà in possesso;
 - fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale della richiedente;
 - fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla dichiarante (codice IBAN);
- che al Comune compete l'attività di accertamento dei requisiti di ammissibilità e di quantificazione dei contributi stessi e di concessione o meno dell'assegno, mentre all'INPS spetta la effettiva erogazione delle somme concesse dal Comune che, al riguardo, pertanto, non ha alcun impegno economico a carico del proprio bilancio.

Fatto presente:

- che, con istanza del 04.10.2016, acquisita agli atti del Comune in data 04.10.2016, prot. n. 13753, la sig.ra "Omissis", residente a Trino, ha richiesto la concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 succitato, per il figlio nato il "Omissis";
- che, a seguito dell'istruttoria condotta su tale istanza, la richiedente risulta in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati in narrativa ed in quanto tale idonea a poter ricevere l'assegno di maternità nella misura intera di € 1.694,45, corrispondente a cinque mensilità di € 338,89 ciascuna.

Considerato, quindi, che nulla osta per la concessione dell'assegno di maternità di che trattassi.

Ritenuto di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dal sottostante dispositivo.

Dato atto della sussistenza dell'obbligo in capo alla richiedente di informare tempestivamente l'Ente concedente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare o di altri elementi salienti per la concessione del beneficio e che, sulla base dei mutamenti, il beneficio potrà essere revocato o rideterminato.


Visti, in materia di competenza e modalità di esternazione della presente determinazione:

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore Affari Generali n. 23 del 17.12.2015.

DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
 2. di accogliere, conseguentemente, l'istanza di concessione dell'assegno di maternità presentata dalla sig.ra "Omissis".
 3. di concedere, pertanto, alla medesima l'assegno di maternità nella misura intera di € 1.694,45, corrispondente a cinque mensilità di € 338,89 ciascuna.
 4. di trasmettere all'INPS di Vercelli i dati necessari per l'erogazione del suddetto assegno.
 5. di dare comunicazione di quanto precede all'interessata, avvisandola anche del fatto che essa è tenuta ad informare tempestivamente il Comune su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare o di altri elementi salienti per la concessione del beneficio, nonché del fatto che, sulla base dei mutamenti, il beneficio potrà essere revocato o rideterminato.
4. di dare atto:
- che la concessione dell'assegno di cui trattasi non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
 - che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
 - che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, avverso la presente determinazione è ammesso far ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
 - che il Responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è l'Istruttore Amministrativo sig.ra Isacco Laura, alla quale potrà essere richiesto ogni ed eventuale chiarimento in merito.

Trino, 9-11-16

 Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore Affari Generali
(Farana dr. Bartolomeo)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trino, 9-11-16

Il Segretario Comunale
(Dott. Bartolomeo Farana)

N. 1653/16 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo
Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____
Trino, _____

16 NOV. 2016

16 NOV. 2016

 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

